



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 323/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69585** depositato il 21.06.2024, proposto da **D. G.** (c.f.:OMISSIS) rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall'Avv. Anna Aversa (C.F. VRSNNA76P56F158R), con cui ed elettivamente domicilia in Messina, Via Felice Bisazza n.65 - pec: avv.annaaversa@pec.giuffre.it;

CONTRO

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rapp.te p.t., - Direzione di Amministrazione Servizio Emolumenti e Benefici Economici al Personale, assistito ex art. 158 c.g.c. dal Direttore int. Col. Vincenzo Meglio;

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio - in persona del legale rapp. te p.t., appresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'economia e delle finanze e dalla dott.ssa Annamaria Fasone, funzionaria del Ministero dell'economia e delle finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei servizi del tesoro, nonché dai dottori Piera Valeria

Civelletti, Michele Faraci, Mariangela Scorsone e Claudia Seccia, funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo, giusta la procura speciale, estesa su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, del dott. Francesco Paolo Schiavo, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, in Palermo, piazza Marina n. 2, presso gli uffici della Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo e presso il seguente domicilio digitale, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha richiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: "1... *dichiarare nullo e/o annullabile il decreto negativo n.1871/n datato 13.11.2013. 2. Richiedere al Ministero della Difesa l'emissione di un ulteriore Decreto concessivo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia "Disturbo post traumatico da stress". 3. Riconoscere il diritto alla corresponsione della pensione privilegiata".*

II. A fondamento delle conclusioni trascritte, il ricorrente espone in fatto che:

- attualmente titolare di pensione di inabilità ordinaria, egli, già Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri in congedo assoluto per riforma, ebbe a richiedere (in data 19.03.2011) il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "*sindrome ansiosa reattiva*": riconoscimento che il decreto Ministero della Difesa n.1871/n del 13.11.2013 - oggi avversato unitamente agli atti presupposti - ha denegato recependo il parere reiettivo reso dal CVCS nell'adunanza n.270/2012 del 12.06.2012;

- precisamente, l'organo tecnico escludeva la dipendenza causale fra patologia sofferta e fatti di servizio in quanto "*trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante*".

III. Su tali premesse, il ricorrente è allora dell'avviso - che rinviene fondamento, a suo dire, anche nella relazione medico legale redatta dal Dott. Giuseppe Filippone in data 05.01.2013, ampiamente richiamata nel mezzo introduttivo, oltre che nell'ulteriore documentazione medico-legale versata in atti (Certificato c/c n.9610 del 03.04.2023 del Dipartimento Salute Mentale, Modulo Dipartimentale Taormina Me-Sud, recante diagnosi di "*disturbo ansioso-depressivo reattivo di grado moderato*"; ma, anche: diagnosi di Stato Ansioso reattivo posta, in data

19.12.1991, dalla commissione medica ospedaliera competente; diagnosi del 15.12.2012 posta dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Catania in esito a visita neurologica; diagnosi, datata 18.12.2012, posta dall'UOC psichiatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Catania in esito a visita diretta) – che il parere del CVCS sia affetto da erroneità istruttoria e da valutazione illogica. Quest'ultimo, partitamente, non avrebbe tenuto conto dei disagi e dei rischi costantemente affrontati dal ricorrente durante tutta la sua carriera, meglio enumerati dalla perizia Filippone, nonché dell'episodio occorsogli in data 26.03.1991. Accadde allora, infatti, che egli, impegnato in un servizio notturno svolto presso la Compagnia di Catanzaro, durante l'arresto di un malvivente che aveva rapinato ed imbavagliato un tabaccaio, veniva centrato al volto ed al torace da numerosi colpi di arma da fuoco sparati dal malvivente che tentava di sottrarsi all'arresto. Per tale incidente, gli veniva riconosciuta la causa di servizio ed il relativo decreto di concessione di equo indennizzo oltre che il distintivo d'onore di "Ferito in servizio". In conseguenza, l'insorgenza della patologia psicofisica costituisce la conseguenza esclusiva di tale scontro a fuoco che lo vide infausto protagonista.

IV. In data 30.10.2024, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha prodotto in atti memoria con documenti, concludendo per la inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

V. Secondo parte convenuta – la quale, ricostruito l'iter procedimentale seguito dall'amministrazione di appartenenza, ha

premessso in fatto che gli atti oggi avversati sono stati ritenuti

legittimi dal G.A. (sent. 1493/2020 del T.A.R. per la Sicilia, sezione

distaccata di Catania, confermata dal CGRS giusta sentenza n.

826/2022) adito dal medesimo ricorrente - infatti:

a) pregiudizialmente, il ricorso è inammissibile per difetto di un

concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento di equo

indennizzo opposto, visto che lo stesso non dispone in ordine al

rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata. In questa

prospettiva, privo di rilievo è che l'art. 12 DPR 460/2001 affermi il

principio di unicità dell'accertamento e che dallo stesso possa

derivare astratto pregiudizio al bene della vita anelato con il ricorso

introduttivo;

b) ancora pregiudizialmente, il ricorso è inammissibile per

violazione del ne bis in idem perché il G.A., come detto più sopra, già

ha statuito nel senso della legittimità degli atti opposti;

c) il ricorso è inammissibile, peraltro, per difetto di giurisdizione

di questa Corte, in quanto il decreto avversato dispone sull'equo

indennizzo e la relativa controversia è avvinta alla giurisdizione del

G.A.;

d) il ricorso è infondato. Il parere del CVCS - sottolinea

l'amministrazione intimata - ha natura tecnica e vincolante, specie

allorché - come nel caso di specie - esso debba dirsi congruamente

motivato sulla base degli atti disponibili ed esaminati. In effetti, il

CVCS ha considerato esaustivamente i precedenti di servizio del

ricorrente negando la dipendenza causale fra fatti di servizio e infermità da lui patita.

VI. Con ordinanza n. 146/2024, il Decidente - *“rilevato che... lo specifico episodio patito dal ricorrente in data 26.03.1991, nonché la correlazione temporale intercorrente fra quest’ultimo e le risultanze della “copia di foglio di licenza di convalescenza (Legione Carabinieri di Catanzaro 9/1/1992, attestante sul p. - una licenza di convalescenza di gg. 14 su proposta dell'O. MML. di Catanzaro siccome affetto da "Pregresso stato ansioso reattivo da ricontrollare... Il beneficio decorre dal 9/1/1992 e termina il 22/1/1992 da fruire a Messina.) richiamate nella perizia Filippone (doc. 3 al ricorso), unitamente alle conclusioni di quest’ultimo circa l’insussistenza di fattori costitutivi originari dell’infermità, rendono non implausibile disporsi il supplemento richiesto dal ricorrente”* – disponeva CTU, demandandone l’espletamento al CML presso questa Sezione giurisdizionale. A quest’ultimo, in particolare, veniva sottoposto il seguente quesito: *“se, ai fini del beneficio della pensione privilegiata, l’infermità Sindrome ansioso reattiva di cui all’istanza del ricorrente del 19.03.2011 (all. 4 al ricorso introduttivo) sia da considerarsi dipendente da fatto di servizio e, in caso di risposta affermativa, quale ne risulti l’iscrizione tabellare ai fini della pensione di privilegio”*. La medesima ordinanza impartiva prescrizioni per lo svolgimento dell’incombente.

VII. In data 12.03.2025, parte ricorrente depositava rilievi all’elaborato peritale del CML e, in data 07.05.2025, sintetiche note difensive.

VIII. Nelle more - il 28.04.2025 - si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da cui funzionalmente dipendente il CVCS, concludendo per il rigetto del ricorso. Secondo questa amministrazione convenuta il ricorrente non ha provato i fatti costitutivi della domanda. In ogni caso, essa evidenzia che il Comitato si è espresso in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia "Sindrome ansioso reattiva" con parere reso nell'adunanza n. 270/2012 del 12.06.2012. Secondo quest'ultimo, il giudizio reiettivo è così motivato: *"trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante"*. Deduce, inoltre, che siffatta conclusione trova conferma nell'esito dell'accertamento medico legale espletato dal CML in conformità a quanto disposto nell'ordinanza n. 146/2024.

Considerato in

DIRITTO

1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni in rito sollevate dal Ministero della Difesa. Infatti:

- il *petitum* sostanziale oggetto di prospettazione nel ricorso introduttivo è chiaramente diretto all'accertamento della dipendenza

causale fra fatti di servizio ed infermità patita dal ricorrente in funzione del diritto a pensione privilegiata: ciò che radica, secondo pacifica giurisprudenza del Giudice del riparto, la *potestas iudicandi* di questa Corte sulla controversia al suo esame. E' dunque irrilevante che, *sub specie* di impugnazione, il ricorrente lamenti la pretesa illegittimità degli atti gravati, posto che, in questa sede, viene meramente in considerazione la sussistenza o meno del nesso di pendenza causale, ai fini già indicati, senza che occorra rimuovere dal mondo giuridico l'atto amministrativo attraverso una pronuncia di tipo caducatorio che, nell'esercizio delle propria giurisdizione generale di legittimità ovvero - e più congruamente - nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva sui rapporti di impiego pubblico cd. non privatizzato appartiene al G.A.;

- quanto appena detto, esclude la plausibilità dell'eccezione di *ne bis in idem* sollevata dalla amministrazione erariale, posto che le due azioni - esperita innanzi al G.A. e a questa Corte - di distinguono almeno per *petitum* azionato;

- sussiste interesse attuale e concreto nella domanda di accertamento del nesso casuale fra fatti di servizio ed infermità agli effetti del diritto a pensione - subordinato, comunque, alla presentazione dell'istanza amministrativa presso INPS nonché al suo accoglimento all'esito della verifica, da parte di questo Istituto, di ogni altro presupposto di legge - in quanto, allo stato, il diritto di che trattasi trova definitiva frustrazione nel diniego oppostogli in sede

amministrativa alla stregua del principio di unicità ex art. 12 DPR 460/2001 (per tutte, cfr. C. conti, SS. RR. in s.g. n. 13/2023).

2. Il ricorso è infondato nel merito.

2.1. Il parere del CML, esitando il quesito somministrato dal Decidente, ha concluso nel senso che la “sindrome ansiosa reattiva di grado medio, cronicizzata”, diagnosticata nel ricorrente, NON possa essere considerata, con sufficienti criteri scientifici e medico legali, dipendente da causa di servizio.

2.1.1. Il CML, analiticamente ricostruiti i servizi svolti dal ricorrente nei limiti in cui essi risultano disponibili in atti (*“non sono presenti informazioni sui servizi svolti negli anni successivi al 2004”*), ha anzitutto osservato, per quanto qui di più stretto rilievo, che:

- nel corso del periodo (20.09.1990 al 01.09.1992) in cui il G. svolse il servizio di autista di autoradio del NORM – Aliquota Radiomobile di Catanzaro – questi fu attinto da colpi di arma da fuoco, per cui fu ricoverato (il 29.03.1991) presso l’O.M. di Catanzaro per *“ferite multiple da arma da fuoco con ritenzione di pallini al volto, al collo, al torace, arti superiori, addome e regioni inguinali”* e che, per tale lesione, giudicata SI dipendente da causa di servizio, fu redatto il Mod. C n. 64 del 29.03.1991. A seguito di visita medica presso l’Infermeria del Reparto di appartenenza, in data 07.12.1991, al ricorrente fu posta diagnosi, tra l’altro, di *“nevrosi d’ansia”*. La CMO di Catanzaro, con la visita del 09.12.1991, pose quindi diagnosi di *“stato ansioso reattivo”* e giudicò il ricorrente temporaneamente non idoneo al

servizio militare per giorni 30. In data 09.01.1992, la stessa CMO pose diagnosi di: "pregresso stato ansioso reattivo, da ricontrollare" e concesse ulteriori 14 giorni di temporanea non idoneità. In data 24.01.1992, la CMO di Catanzaro, con il verbale di visita n. 391, pose diagnosi di: "Pregresso stato ansioso reattivo " e giudicò il ricorrente SI idoneo al servizio militare. Nel verbale in questione, alla voce "stato attuale", si ricava: "Non riferisce disturbi degni di nota" e, alla voce "visita neuro", "nulla di obiettivo in atto". In conseguenza, il ricorrente riprese regolarmente servizio attivo;

- nel silenzio successivo su ogni diagnosi psichiatrica, si giunge dunque al 18.10.2010, allorché il ricorrente si recò a visita presso il Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina, il quale pose diagnosi di: "grave cervicopatia da protrusioni discali in sede cervicale e sindrome ansioso depressiva". Il G. inoltre, fu sottoposto a visita collegiale da parte della CMO di Messina che, con il verbale n. 902 del 27.07.2011, diagnosticò: "A) *Persistente sindrome ansiosa reattiva di grado medio, cronicizzato La data di conoscibilità di tale infermità fu posta al 18.10.2010*".

2.2. Il CML, poi, inquadrata la sindrome reattiva come sindrome ansiosa depressiva reattiva e, quindi, appartenente alla famiglia del "disturbo dell'umore", puntualizza - in punto di sua eziopatogenesi e per quanto allo stato disponibile in letteratura scientifica - che "*i dati attuali suggeriscono che la depressione sia una combinazione di fattori genetici, ambientali e psicologici*". Richiamata specifica letteratura

settoriale (Kessler, 2017), il CML rimarca che *“un ruolo importante sulla sfera psichica dell'individuo sembra essere svolto dai fattori ambientali. Fattori di rischio aggiuntivi possono essere i problemi nel contesto familiare, come genitori sofferenti di depressione, gravi conflitti coniugali o divorzi, morte di un genitore. Nell'età adulta, l'accadimento di eventi di vita particolarmente stressanti sono fortemente associati all'istaurarsi di episodi depressivi”*.

2.3. Su queste premesse, il CML ha quindi ritenuto che *“l’infermità diagnosticata al ricorrente - "Persistente sindrome ansiosa reattiva di grado medio, cronicizzato" - a distanza di circa 18 anni di apparente benessere psichico, in considerazione della completa assenza di documentazione psichiatrica in tale lungo periodo, NON possa essere correlata col trauma subito nel remoto 1991. La suddetta infermità, diagnosticata nel 2010 come "sindrome ansioso depressiva " è, molto probabilmente, una forma reattiva ad un evento stressogeno insorto poco tempo prima, ma che col servizio non ha alcun rapporto... in considerazione del fatto che, dai Rapporti Informativi agli atti, non emerge alcun evento d'impatto sulla psiche avvenuto nei mesi precedenti”*.

2.4. Gli esiti della bozza di parere, appena descritti, sono stati assoggettati a critica dal CTP di parte ricorrente ma sono stati superati, al tempo stesso, dal CML (Annesso B, “valutazione delle osservazioni pervenute”) con motivazione ineccepibile:

(a) il CTP, anzitutto, ha opposto una obiezione di ordine giuridico, più che tecnico, consistente nel fatto che l’unico verbale in possesso

del ricorrente, e a lui notificato, sarebbe il verbale n. 904 del 27.07.2011 – e non il n. 902 avente pari data – nel quale, precisamente, non si riporta alcuna data di conoscibilità della patologia, massimamente al 18.10.2010. Con ciò, censurandosi ab imis, evidentemente, il percorso motivazionale contenuto nella bozza di parere. Il CML ha però obiettato che il verbale n. 902 del 27.07.2011 è in atti (cfr., in effetti, all. 2 della produzione del Comanda Generale) e che esso riporta la data di conoscibilità appena sopra ricordata. Ora, è chiaro – puntualizza il Decidente - che l'esistenza del verbale n. 902, al pari dei suoi contenuti, non può essere posto in discussione – con l'effetto di impedirne la valutazione ad opera del CML e, quindi, del giudicante - meramente osservando, come il CTP fa, che il diverso verbale n. 904 sarebbe stato il solo ad essere stato notificato al ricorrente. Trattandosi di atto formato da pubblici ufficiali, che lo hanno peraltro firmato, esso è assistito da fede privilegiata quanto ai contenuti – provenienti dai medesimi pubblici ufficiali - che esso riporta (nel caso di specie, la data della conoscibilità) ex art. 2699 e ss. c.c. Ne segue che avverso l'atto, parte ricorrente avrebbe dovuto esperire querela di falso. Al più, se non si fosse trattato di disconoscere la veridicità dei contenuti di quel verbale ma di farne valere l'omessa notificazione per ritornare in terminis nella possibilità di contestarne le risultanze pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, altre erano le strade processuali da percorrere (es. rinunciare agli atti e proporre nuovo mezzo introduttivo; modificare

la domanda ex art. 164 co. 1, ult. periodo, richiedendo a tal fine l'autorizzazione al Decidente, cosa quest'ultima non accaduta in sede di discussione);

(b) la seconda obiezione del CTP riguarda, invece, l'evenienza - affermata dal CTU nella bozza di parere - secondo cui *"è, molto probabilmente, una forma reattiva ad un evento stressogeno insorto poco tempo prima, ma che col servizio non ha alcun rapporto..."*. A dire del CTP, infatti, il CML non aveva a disposizione elementi per rassegnare una tale conclusione. Sul punto, il Decidente osserva che l'obiezione, in primo luogo, non nega che un evento stressogeno insorto poco tempo prima - così come ricavabile dalla letteratura scientifica richiamata nella bozza di parere e con contraddetta da opposte fonti scientifiche indicate dal CTP - possa causare la patologia per cui è vertenza; che, in secondo luogo, essa non rimuove il dato oggettivo - valorizzato dal CML nell'Annesso B - per cui per diciotto anni vi è stato un complessivo silenzio diagnostico, per quanto parte ricorrente fosse stata invitata a trasmettere tutta la documentazione sanitaria di rilievo (così, l'ord. n. 146/2024); è infondata, infine, perché dall'anamnesi riferita il CML aveva conoscenza della morte prematura del padre e del fratello del ricorrente, accadimenti anch'essi richiamati nell'Annesso B.

2.5. Le note illustrative di parte ricorrente, depositate in atti il 07.05.2025, si allineano, nella sostanza, alle osservazioni critiche del CT di parte ricorrente e, per l'effetto, devono intendersi superate

dalle superiori argomentazioni.

3. Il Collegio, per quanto illustrato, non ravvisa dunque ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CML, in quanto esenti da vizi metodologici e procedurali - il contraddittorio è stato pienamente garantito e le valutazioni medico-legali compiute all'esito della visita diretta dell'interessato - ed immuni di vizi istruttori e motivazionali (il CML ha richiamato la documentazione amministrativo-sanitaria rilevante agli effetti delle sue valutazioni; da dato conto della letteratura scientifica seguita; ha motivato i presupposti in fatto e medico-legali del parere formulato).

4. Conclusivamente, il ricorso va respinto. La complessità tecnica dell'accertamento sotteso alla decisione costituisce eccezionale ragione che legittima la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitamente pronunciando, così provvede:

- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione del provvedimento alle parti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **20 maggio 2025**.

